



COMUNE DI OLLOLAI – 08020
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784/51051 – Fax 0784/51499

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.n. 1524 del 09/04/2020

Albo n. 61 del 09/04/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DA COVID –19 E PER L’UTILIZZO DELL’ECOCENTRO COMUNALE.

ORDINANZA N.8 DEL 09/04/2020

Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 a seguito dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 3 aprile 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per assicurare il servizio di raccolta da COVID-19 e per l’utilizzo dell’ecocentro comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ❖ Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ❖ Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 vengono definiti i primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ❖ Con l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020 vengono disposte ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- ❖ Con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare con l’art. 2 si dispone che “... le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”;
- ❖ Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono diramate una serie di successive disposizioni attuative in merito ai decreti-legge precedentemente emanati al fine di definire ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per quanto applicabili sull'intero territorio nazionale;
- ❖ In relazione a quanto in premessa il Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ha emesso le seguenti ordinanze contingibili e urgenti n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020 e n. 13 del 25.03.2020;

CONSIDERATO CHE

- ❖ La situazione di emergenza ha avuto evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale, di cui occorre garantire la continuità trattandosi di servizio pubblico essenziale;
- ❖ Con il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 vengono date delle indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 e l'Istituto Superiore di Sanità individua e suggerisce specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;
- ❖ Si rende necessario recepire le indicazioni di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 disponendo che la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria avvenga in conformità a quanto riportato nel citato Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 al fine di contenere la diffusione dell'epidemia;

DATO ATTO CHE

- ❖ Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.16 in data 3 Aprile 2020 si stabilisce:

Art. 1 – che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, avendo cura di evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i rifiuti. I sacchetti dovranno essere conferiti quotidianamente come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada). I Comuni interessati dovranno conseguentemente adeguare i calendari di raccolta dei rifiuti urbani alle esigenze di ritiro quotidiano dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Art. 2 – OMISSIS –

Art. 3 – Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo e dovranno essere conferiti come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Art. 4 – L'Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.

Art. 5 – OMISSIS –

Art. 6 – I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente conferiti presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il Comune conferitore e il gestore dell'impianto. Nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termovalorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento meccanicobiologico, o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare. Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell'impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli:

- a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;

- b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;
- c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

Art. 7 – OMISSIS –

Per quanto sopra premesso e:

VALUTATO che l'evoluzione del fenomeno non consente al Comune di rimandare l'attivazione delle misure di salvaguardia e tutela pubblica;

RAVVISATA la necessità di intervenire immediatamente con apposito provvedimento urgente e necessario a tutela della salute pubblica;

RITENUTO necessario e urgente emanare apposite direttive e dare indicazioni operative contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 e nel contempo assicurare la raccolta dei rifiuti presso le abitazioni di utenti con famigliari che risultavano sotto sorveglianza sanitaria attiva conseguentemente alla positività da COVID-19 garantendo gli operatori che effettuano il servizio;

VISTO che ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267ss.mm.ii. il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che l'adozione della presente Ordinanza sarà comunicata al Prefetto della Provincia di Nuoro, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267 del D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sussiste il presupposto per l'adozione, da parte del sindaco, di un'ordinanza contingibile e urgente in virtù di una situazione che non può essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che impone, di conseguenza strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell'imposizione di obblighi e limitazioni temporanee;

ORDINA

1. Che la società che effettua il servizio di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Ollolai continui ad assicurare normalmente il servizio tenendo conto del fatto che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, viene interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
2. Che in tali casi, per la raccolta indifferenziata, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.
3. I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, avendo cura di evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i rifiuti.
4. I sacchetti dovranno essere conferiti quotidianamente come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).
5. Che la società che effettua il servizio di raccolta adegui il calendario di raccolta dei rifiuti urbani alle esigenze di ritiro quotidiano dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

DISPONE

1. il deposito dei rifiuti indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria presso il centro di raccolta "ecocentro" di Ollolai fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal decreto 8 aprile 2008.

2. Che il responsabile del settore tecnico attivi le procedure necessarie al fine di garantire il conferimento presso il termovalorizzatore di Macchiareddu dei rifiuti indifferenziati di cui sopra, sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il Comune conferitore e il gestore dell'impianto.
3. Che lo stesso responsabile del settore tecnico, nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termovalorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, si attivi al fine di conferire i rifiuti in premessa presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare.
4. la trasmissione alla Ditta ECONORD per la notifica (società che effettua il servizio di raccolta):
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di valutare tutte le misure che si riterranno necessarie per eventuali successive modifiche ed integrazioni alla presente ordinanza;
6. che l'inottemperanza a quanto disposto con la presente Ordinanza comporta l'attivazione delle procedure previste dall'art. 650 del codice penale;
7. ai sensi dell'artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 si avverte che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ollolai, Ing. Davide Soro.

INFORMA

- a) Che alla presente ordinanza è data esecutività mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
- b) La presente ordinanza sarà inoltre resa nota mediante il sito internet istituzionale del Comune di Ollolai.
- c) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DEMANDA

Al Settore Tecnico e di Vigilanza la predisposizione dei mezzi necessari per la vigilanza e il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

F.to Efsio Arbau